



Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 31/10/2013

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:

PATTO DI STABILITA' 2013 - ART. 1, COMMI 138-142, LEGGE N. 220/2010: PATTO REGIONALE "ORIZZONTALE" E "VERTICALE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, ai sensi del comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, *“a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo”*(patto di stabilità verticale);
- b. che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, *“a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata”* (patto di stabilità orizzontale);

CONSIDERATO

- a. che, ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, *“ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”*;
- b. che, ai sensi del comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, *“ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento*

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011”;

PRESO ATTO

- a. che alcuni enti locali hanno richiesto alla Regione Campania di essere autorizzati a peggiorare il proprio obiettivo relativo al patto di stabilità 2013 attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 138, della legge n. 220/2010, per un totale complessivo di euro 38.768.578,74, così come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (patto di stabilità verticale);
- b. che altri enti locali hanno richiesto alla Regione Campania di essere autorizzati ad acquisire quote relative al patto di stabilità 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 104309 del 6 ottobre 2011, per un totale complessivo di euro 91.765.249,56, così come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, mentre non risulta pervenuta alcuna richiesta di cessione di quote relative al patto di stabilità 2013 (patto di stabilità orizzontale);

RILEVATO

- a. che la possibilità per gli enti locali di escludere i pagamenti dal saldo finanziario è subordinata alla rideterminazione da parte della Regione del proprio obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;
- b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 93 del 22/4/2013 ha aderito alla procedura di cessione degli spazi finanziari, così come disciplinata dall'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, e dall'art. 1, commi 138 e 138-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;
- c. che la Giunta Regionale, sempre in attuazione della predetta normativa, con deliberazione n. 150 del 27/5/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 21.164.218,17 ed euro 63.492.654,50, per complessivi euro 84.656.872,67;
- d. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21/6/2013 ha aderito alla cessione di ulteriori spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, per complessivi euro 49.948.219,13, di cui euro 12.487.055,08 in favore delle proprie province ed euro 37.461.164,05 in favore dei propri comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;
- e. che il Dirigente del Settore Bilancio, a tanto autorizzato dalla succitata D.G.R.C. n. 198/2013, con decreto n. 4 del 28/6/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 12.487.055,08 ed euro 37.461.164,05 , per complessivi euro 49.948.219,13;

- f. che, a seguito degli spazi finanziari ceduti, gli obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria 2013 della Regione Campania sono rideterminati in euro 2.241.866.718,20, risultanti dalla differenza tra l'obiettivo programmatico 2013, pari ad euro 2.376.471.810,00, fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2013 e gli spazi ceduti, pari complessivamente ad euro 134.605.091,80;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 339 dell'8/8/2013 ha provveduto all'assegnazione dell'obiettivo programmatico 2013, come sopra rideterminato, sia in termini di competenza eurocompatibile che di competenza finanziaria, alle Aree Generali di Coordinamento, accantonando significative quote del patto da destinare sia al rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente, che al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, demandando a successivi provvedimenti il riequilibrio degli obiettivi programmatici di spesa assegnati alle Aree Generali di Coordinamento;
- h. che risultano pervenute da parte delle Aree Generali di Coordinamento ulteriori richieste di variazione del tetto di spesa assegnato;

RITENUTO

- a. che, sulla scorta delle criticità rappresentate, si può ragionevolmente sostenere che le risorse disponibili sono necessarie per gli impegni ed i pagamenti delle spese obbligatorie ed indifferibili della Regione;

RILEVATO, altresì,

- a. che risultano pervenute alla Regione Campania da parte degli enti locali esclusivamente richieste di acquisizione di spazi finanziari per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010, mentre non risulta pervenuta alcuna richiesta di cessione di quote relative al medesimo esercizio finanziario;

RITENUTO, pertanto,

- a. che non è possibile ridefinire per gli enti locali richiedenti l'obiettivo annuale del patto di stabilità interno per l'anno 2013, giusto quanto disposto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, nella considerazione che risultano pervenute esclusivamente richieste di acquisizione di spazi finanziari e nessuna comunicazione di cessione degli stessi;

VISTI

- a. la legge 13 dicembre 2010, n.220;
- b. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.104309 del 06 ottobre 2011;
- c. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;
- d. la legge regionale 6/5/2013, n.6;

- e. la D.G.R.C. n. 93 del 22/4/2013;
- f. la D.G.R.C. n. 150 del 27/5/2013;
- g. la D.G.R.C. n. 198 del 21/6/2013;
- h. la D.G.R.C. n. 339 dell'8/8/2013;
- i. il D.D. n. 4 del 28/6/2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di non autorizzare il peggioramento del saldo programmatico 2013 degli enti locali richiedenti, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (patto di stabilità verticale);
2. di non ridefinire per gli enti locali richiedenti un nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno per l'anno 2013, giusto quanto disposto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, nella considerazione che risultano pervenute esclusivamente richieste di acquisizione di spazi finanziari e nessuna comunicazione di cessione degli stessi (patto di stabilità orizzontale);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore proponente, all'Area Generale di Coordinamento 08, al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.